



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

Roma, 30 Settembre 2022
Dipartimento della Funzione Pubblica

SEMINARIO

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate o controllate con riferimento all'adozione ed attuazione del PTPCT o di adeguamento del modello di cui all'art 6 del dlgs n. 231/2001

Sonia Moi, Ph. D
sonia.moi@uniroma2.it



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

AGENDA

- Le linee guida ANAC in materia di società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici
- Quali adempimenti per quale tipologia di ente?
- L'applicazione della misura 17 del PTPCT della Regione Sicilia: l'attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di trasparenza e di anticorruzione di tali enti



Il punto di partenza

DELIBERA 1134/2017



Autorità Nazionale Anticorruzione

“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE (1)

ART 2-bis D.lgs. 33/2013

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.



AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE (2)

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, **in quanto compatibile:**

- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.**
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.



AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE (3)

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, **in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse** disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, **alle società in partecipazione pubblica** come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e **alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica**, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.



AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE (4)

In sintesi...

- I soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 sono tenuti ad adottare **misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231 del 2001**
- I soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013 sono invece esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza.



SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA

SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

QUALI SONO?

- società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
- società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
- società che è sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa
- Società in house



SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

QUALI OBBLIGHI (1)

Definizione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione

- Integrazione, laddove presente, del modello 231 con misure di prevenzione della corruzione
- Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione



SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

QUALI OBBLIGHI (2)

Definizione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione - soggetti

- Le misure sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza e sono adottate dall'organo di indirizzo della società, individuato nel consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti.



SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

QUALI OBBLIGHI (3)

Definizione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione – pubblicità

- Pubblicazione sul sito web della società.
- Se non presente l'amministrazione controllante dovrà rendere disponibile una sezione del proprio sito



SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

QUALI OBBLIGHI (4)

Definizione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione – contenuti minimi

- Procedere con l'analisi del rischio al fine di identificare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi
- Introdurre o integrare (laddove presente) il sistema di controllo interno previsto dal “modello 231



SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

QUALI OBBLIGHI (5)

Definizione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione – contenuti minimi

- Introdurre o integrare il codice etico o di comportamento prevedendo, altresì, un adeguato apparato sanzionatorio per le violazioni dello stesso.
- Introdurre misure di inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.
- Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle PA controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime PA.



SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

QUALI OBBLIGHI (6)

Definizione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione – contenuti minimi

- Introdurre misure che disciplinano il pantouflage (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici)
- Introdurre misure di formazione
- adottare una procedura di inoltro e gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing);



SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

QUALI OBBLIGHI (7)

Definizione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione – contenuti minimi

- Adottare e pubblicare le misure organizzative e/o procedure per garantire il diritto di accesso civico “semplice”, generalizzato e accesso documentale (ex l. 241/1990).
- Introdurre misure che disciplinano la rotazione o misure alternative



SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

QUALI OBBLIGHI (8)

Nomina del RPCT

- Gli organi di indirizzo della società nominano come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività



SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

QUALI OBBLIGHI (9)

La trasparenza

- Le misure di trasparenza confluiscono in un'apposita sezione del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione integrative del "modello 231", ovvero dell'unico documento contenente insieme misure integrative e misure del "modello 231".
- Le società in controllo pubblico pubblicano (...) i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro organizzazione e attività esercitate.



TRASPARENZA: COME SI APPLICA ALLE SOCIETÀ?

Delibera 1134/2017

- ‘Secondo gli adeguamenti indicati nell’Allegato 1 in applicazione della della verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro organizzazione e attività esercitate’

Art. 22 D.lgs. 175/2016

- ‘Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33’

Art. 19 D.lgs. 175/2016

- Individuando ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione per i quali sono estese, in caso di violazione, le sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013



TRASPARENZA: COME SI APPLICA ALLE SOCIETÀ?

Delibera 1134/2017

- ‘Secondo gli adeguamenti indicati nell’Allegato 1 in applicazione della della verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro organizzazione e attività esercitate’

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
 Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti e

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
	Atti generali	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività
				Atti amministrativi generali
				Documenti di programmazione strategico-gestionale

no il massimo livello di e e sui risultati ottenuti, tivo 14 marzo 2013, n. 33'

di pubblicazione per i e sanzioni contenute nel



TRASPARENZA: COME SI APPLICA ALLE SOCIETÀ?

Delibera 1134/2017

- ‘Secondo gli adeguamenti indicati nell’Allegato 1 in applicazione della della verifica di comp documenti e le informazioni attività esercitate’

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento n
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 10, c. 8, lett. a), 33/2013
	Atti generali	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 12, c. 1, d.lgs

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo
	Rappresentazione grafica		Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	LADDOVE PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 (limitatamente all'attività di pubblico	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)
			Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	
			Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	
			Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	
			Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	
			Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	
			Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	
			Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	
			Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	



TRASPARENZA: COME SI APPLICA ALLE SOCIETÀ?

Delibera 1134/2017

- ‘Secondo gli adeguamenti indicati nell’Allegato 1 in applicazione della della verifica di compatibilità dei dati con i siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso obbligo di pubblicazione, l’obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso obbligo di pubblicazione’

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso obbligo di pubblicazione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo
Disposizioni generali	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	<p>QUALORA STAZIONI APPALTANTI</p> <p>Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici</p> <p>Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013</p>	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	<p>Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure</p> <p>(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)</p>



TRASPARENZA: COME SI APPLICA ALLE SOCIETÀ?

Art. 19. Gestione del personale

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri **provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi**, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto [articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#).
3. **I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società**. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano [gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

Art. 19 D.lgs. 175/2016

- Individuando ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione per i quali sono estese, in caso di violazione, le sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013



SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

EVENTUALI OBBLIGHI PER LA CONTROLLANTE

Le società sono tenute anche a costituire sul proprio sito web una apposita sezione, denominata “Società trasparente”, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. Per limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, **qualora le società controllate non abbiano un sito web, sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società controllate possano predisporre la sezione “Società trasparente” e pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità.**



ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA

ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO

QUALI SONO?

- Bilancio superiore a cinquecentomila euro
- Finanziamento maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni
- Designazione della totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo da parte di pubbliche amministrazioni



ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO

QUALI OBBLIGHI (1)

- Per gli enti di diritto privato in controllo pubblico valgono le stesse indicazioni formulate in relazione alle società in controllo pubblico



LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA

LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO

QUALI SONO?

- Società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico in cui l'amministrazione o una società in controllo pubblico detengano una partecipazione non di controllo



LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO

QUALI SONO?

- Soggetti privati, associazioni, fondazioni ed altri enti, ivi incluse società interamente private, aventi un bilancio superiore a 500.000 euro, che, indipendentemente dalla partecipazione di pubbliche amministrazioni, esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.



LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO

QUALI OBBLIGHI?

- Nel caso delle società soltanto partecipate, non si applicano le norme in materia di prevenzione della corruzione.
- Per la trasparenza, invece si applica la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile e **limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse** disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.



LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO

QUALI OBBLIGHI?

- Nel caso delle associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati di cui all'art. 2 bis, co. 3, non sono tenuti ad adottare le misure previste dalla medesima legge, né a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.



LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO

EVENTUALI OBBLIGHI PER LA CONTROLLANTE

- Le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti sugli enti, sono chiamate a un'attenta verifica circa l'esatta delimitazione delle attività di pubblico interesse volta ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.



LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO

EVENTUALI OBBLIGHI PER LA CONTROLLANTE

- È importante che siano le **amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti a sovrintendere a tale delimitazione**, che può essere effettuata con l'impiego di vari strumenti, quali, ad esempio:
 - la promozione di apposite modifiche degli statuti degli enti;
 - l'adozione di atti di indirizzo rivolti dalle amministrazioni agli enti (ai loro amministratori);
 - la promozione di deliberazioni a carattere organizzativo generale, adottate dagli organi di direzione degli stessi enti; atti con i quali si provvede al concreto affidamento di attività di pubblico interesse (contratto con il quale si affida un'attività di pubblico servizio o un'attività strumentale);
 - contratti di servizio, stipulati tra amministrazione affidante ed ente affidatario.



LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO

ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE

- Le attività di esercizio di funzioni amministrative
- Le attività di servizio pubblico
- Le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.



QUALI COMPITI PER LE AMMINISTRAZIONI VIGILANTI?



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA

COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI CONTROLLANTI E PARTECIPANTI

- Obblighi di pubblicità riferiti al complesso degli enti controllati o partecipati;
- Vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e trasparenza e promozione dell'adozione delle medesime misure;



**OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ
RIFERITI AL COMPLESSO
DEGLI ENTI CONTROLLATI O
PARTECIPATI**

PUBBLICITÀ RELATIVAMENTE AL COMPLESSO DI ENTI CONTROLLATI O PARTECIPATI DALLE AMMINISTRAZIONI

- Si fa riferimento agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 33/2013



ART. 22 D.LGS. 33/2013



ART. 22 D.LGS. 33/2013

1. *((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione))* pubblica e aggiorna annualmente:

- a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati *((o finanziati dall'amministrazione medesima nonche' di quelli))* per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;



Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate Per ciascuno degli enti:
				1) ragione sociale
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
				3) durata dell'impegno
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)
	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari			
	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)			
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati



ART. 22 D.LGS. 33/2013

1. *((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione))* pubblica e aggiorna annualmente:
 - b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;



ART. 22 D.LGS. 33/2013

1. *((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione))* pubblica e aggiorna annualmente:

d) -bis. I provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni *in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'[articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.](#)*)



Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) Per ciascuna delle società: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento



ART. 22 D.LGS. 33/2013

1. *((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione))* pubblica e aggiorna annualmente:
- c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;



ART. 22 D.LGS. 33/2013

1. *((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione))* pubblica e aggiorna annualmente:

d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;



Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate Per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati



ART. 22 D.LGS. 33/2013

2. *((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti))* di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali *((dei soggetti))* di cui al comma 1 *((...))*.

(COME DA TABELLA)



ART. 22 D.LGS. 33/2013

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è **vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata** *ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e societa' indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c) .*



ART. 22 D.LGS. 33/2013

5. Le **amministrazioni** titolari di partecipazioni di controllo **promuovono** l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società' direttamente controllate nei confronti delle società' indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.



PUBBLICITÀ RELATIVAMENTE AL COMPLESSO DI ENTI CONTROLLATI O PARTECIPATI DALLE AMMINISTRAZIONI

IN SINTESI

Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i dati previsti dall'art. 22 con riferimento:

- a tutti gli enti pubblici comunque istituiti, vigilati o finanziati per i quali abbiano poteri di nomina degli amministratori;
- a tutte le società, controllate o anche soltanto partecipate;
- a tutti gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo pubblico oppure, anche se non in controllo, comunque costituiti o vigilati, nei quali siano riconosciuti alle medesime PA poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

OBIETTIVO: dare una conoscenza completa dell'intero sistema di partecipazione di una determinata amministrazione



FAQ ANAC

7 Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 quali oneri gravano sugli amministratori delle società e degli enti?

Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare i dati relativi agli incarichi e al trattamento economico complessivo degli amministratori delle società e degli enti, come previsto dall'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, **detti amministratori hanno l'obbligo di comunicare ai soci pubblici i predetti dati entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico** ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

La comunicazione dei dati **deve essere effettuata al Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico** o ad altro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o da altra disposizione anche regolamentare interna.

IN CASO DI INERZIA?



IN CASO DI INERZIA

In caso di inerzia occorre in primo luogo sollecitare il riscontro.

Nei casi nei casi in cui l'omessa o incompleta pubblicazione dei dati indicati nel comma 2 del medesimo articolo dipendano dalla mancata comunicazione degli stessi dati da parte degli enti e delle società, qualora tali dati non siano già nella diretta disponibilità delle amministrazioni, si applicano le sanzioni di cui al comma 4.



**VIGILANZA SULL'ADOZIONE
DI MISURE DI
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E
TRASPARENZA E
PROMOZIONE
DELL'ADOZIONE DELLE
MEDESIME MISURE**

VIGILANZA SULL'ADOZIONE DELLE MISURE

Primo e fondamentale compito delle amministrazioni controllanti è **l'impulso (e relativa vigilanza)**

- **sulla nomina del RPCT** e
- **sull'adozione delle misure di prevenzione** anche integrative del “modello 231”, ove adottato

anche con gli **strumenti propri del controllo** (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzativa, altro).

Si rammenta che tale attività deve essere prevista e articolata, con azioni concrete e verificabili, nel PTPC dell'amministrazione controllante o partecipante



1. NOMINA RPCT

Tale vigilanza deve concretizzarsi con la verifica che detti enti abbiano:

1. provveduto alla nomina del RPCT
2. che tale nomina sia stata effettuata nel rispetto dei requisiti e dei criteri definiti dall'Autorità
3. trasmesso all'Autorità i dati relativi ai provvedimenti di nomina e di eventuali atti di revoca del RPCT



2. ADOZIONE DELLE MISURE

In particolare:

1. Adozione o meno del Piano o documento analogo;
2. Contenuti e adeguatezza del Piano;
3. Presenza del sistema dei controlli interni per prevenire i rischi di corruzione (in correlazione con quanto previsto dal modello organizzativo 231);
4. Adozione del Codice di comportamento o etico;
5. Presenza della sezione «Amministrazione Trasparente» e relativi obblighi di pubblicazione;



2. ADOZIONE DELLE MISURE

Inoltre:

1. Con riferimento alle misure di **inconferibilità** specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali si rammenta che, nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle PA controllanti, **le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime PA.**
2. Con riferimento alla misura del **whistleblowing**, in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, **le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società** di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.



VIGILANZA SULL'ADOZIONE DELLE MISURE

**Si rammenta l'attività di impulso, vigilanza e controllo, deve sempre rispondere, oltre alle indicazioni fornite dal RPCT e dell'ANAC, nei modi e nelle forme stabilite dalle leggi, dai regolamenti e/o dagli atti istitutivi di ciascun ente.
Si esercita anche proponendo le relative modifiche statutarie**



LA MISURA 17 DELLA REGIONE SICILIA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA

MISURA 17

TABELLA DI PROGRAMMAZIONE – MISURA 17

Obiettivo	Misura	Fasi per l'attuazione	Soggetti Responsabili	Tempi di realizzazione	Strumento di rilevazione del livello di attuazione
<p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>17 Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPCT o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del d. Lgs. 231/2001</p>	<p>Monitoraggio sull'attuazione della misura</p>	<p><i>Referenti</i></p>	<p>A131 ottobre</p>	<p>entro il 10 novembre, trasmettere: - <i>Report</i> di monitoraggio sull'attuazione della misura - Relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura</p>



DIRETTIVA 158150/2014



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA